

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)).

art. 1	finalità
art. 2	definizioni
art. 3	soggetti beneficiari
art. 4	regime di aiuto
art. 5	iniziative finanziabili
art. 6	spese ammissibili
art. 7	intensità del contributo
art. 8	cumulabilità del contributo
art. 9	modalità di presentazione della domanda
art. 10	avvio e conclusione dell'iniziativa
art. 11	informazioni sul procedimento e nota informativa
art. 12	istruttoria delle domande
art. 13	formazione della graduatoria
art. 14	concessione del contributo
art. 15	vincolo di destinazione e altri obblighi del beneficiario
art. 16	variazione e proroga dell'iniziativa
art. 17	variazioni soggettive dei beneficiari
art. 18	rendicontazione della spesa
art. 19	liquidazione del contributo ed erogazione anticipata
art. 20	annullamento e revoca del provvedimento di concessione
art. 21	rideterminazione del contributo
art. 22	sospensione dell'erogazione del contributo
art. 23	ispezioni e controlli
art. 24	rinvio
art. 25	disposizione transitoria
art. 26	entrata in vigore

Allegato A	Tabella punteggi
------------	------------------

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in attuazione dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021 n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)) di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di progetti unitari che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all'articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che, alla data di presentazione della rendicontazione, abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al Registro delle Imprese e al portale informatico WEB TOUR;

b) unità abitative: unità immobiliari aventi la composizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres;

c) ammodernamento: gli interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie, anche attraverso opere di manutenzione straordinaria;

d) progetto unitario: un progetto d'insieme atto a costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico, da realizzare in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi, finalizzato alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, che coinvolge i soggetti di cui all'articolo 3. Il progetto unitario deve necessariamente coinvolgere il Comune capofila e la società di gestione dell'albergo diffuso esistente o di futura creazione, oggetto della richiesta di contributo;

e) società di gestione: operatore economico, iscritto al registro imprese, che gestisce l'albergo diffuso;

f) Comune capofila: è l'amministrazione comunale responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto unitario proposto nonché del coordinamento di tutte le sue fasi. Nel caso il progetto interessi più Comuni, il Comune capofila è quello in cui hanno sede l'ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell'albergo diffuso;

g) Accordo: atto che definisce i rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nella realizzazione congiunta del progetto unitario. L'Accordo specifica il Comune capofila, la quota di partecipazione e le attività/interventi attuati da ciascun sottoscrittore dell'atto. L'Accordo deve contenere la delega dei soggetti sottoscrittori a favore del Comune capofila per la presentazione della domanda.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia che, congiuntamente a operatori economici, proprietari

di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, intendano realizzare progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti.

2. Sono esclusi i nudi proprietari.

3. I progetti unitari sono proposti da un Comune capofila e possono insistere anche su più Comuni.

4. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è beneficiario del contributo in relazione alla quota di partecipazione e per l'attività/intervento indicati nell'Accordo e può partecipare alla realizzazione di un solo progetto unitario per ciascun anno solare.

art. 4 regime di aiuto

1. Per ciascuno dei soggetti beneficiari, partecipanti al progetto unitario, che abbia natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

3. In tal caso il richiedente presenterà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

art. 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 3/2021, i contributi sono concessi, nell'ambito di progetti unitari per la creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico, per i seguenti interventi:

a) ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso;

b) ammodernamento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso esistente o realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune del nuovo albergo diffuso mediante ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti;

c) realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di opere infrastrutturali di arredo urbano funzionali e strettamente collegate all'iniziativa di albergo diffuso.

2. Gli interventi sono realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza e della normativa vigente in materia di albergo diffuso.

3. Sono esclusi:

a) gli interventi di ampliamento ad eccezione di quelli di cui all'articolo 39 (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e di quelli di adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico sanitaria ed in materia di barriere architettoniche;

b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), gli interventi relativi a parti comuni (es. vani destinati a cantina o servizi vari quali sauna, lavanderia, sala lettura, deposito attrezzature ecc.) ad eccezione di quelli strettamente funzionali all'utilizzo dell'unità abitativa (es. copertura, vano scale, centrale termica ecc.) e nel caso in cui tutto l'immobile, pur in presenza di più proprietari, sia interessato

dall'intervento finanziato;
c) gli interventi di ordinaria manutenzione.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a:
 - a) lavori e impianti, anche digitali, inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione;
 - b) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento di ammodernamento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori;
 - c) acquisto di arredi, anche urbani, e attrezzature, purché nuovi di fabbrica, solo se inseriti all'interno di un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c);
 - d) imposta sul valore aggiunto, nei casi previsti dalla legge regionale 14/2002;
 - e) spese tecniche, generali e di collaudo determinate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 e dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
 - f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servizio dell'albergo diffuso;
2. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, nonché oggettistica, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini, quadri e similari.
3. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

art. 7 intensità del contributo

1. Il contributo è concesso fino a un massimo di euro 500.000,00 per progetto unitario.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo realizzati su immobili di proprietà di ente pubblico, il contributo è pari all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per gli altri interventi il contributo è pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

art. 8 cumulabilità del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.
2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

art. 9 modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate dal Comune Capofila al Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative inserite nel progetto unitario, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate dall'1 al 31 marzo di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere sull'intero progetto.
3. Le domande si considerano validamente presentate se:
 - a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'amministrazione comunale in qualità di capofila del progetto oggetto di contributo;
 - b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Comune Capofila e corredate dalla documentazione richiesta.
4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.
5. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) copia del progetto unitario finalizzato alla creazione di alberghi diffusi o il potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella allegata sub <<A>> al presente regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo;
 - b) copia dell'Accordo con il quale è stata definita la partecipazione congiunta dell'amministrazione comunale e degli operatori economici, dei proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e/o delle associazioni del territorio. Tale Accordo deve contenere almeno gli elementi essenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - c) dichiarazione con la quale i soggetti sottoscrittori dell'Accordo delegano il Comune capofila alla presentazione della domanda di contributo per il progetto unitario e alla presentazione della relativa rendicontazione in caso di concessione del contributo;
 - d) dichiarazione con la quale i proprietari di immobili, sottoscrittori dell'Accordo, si impegnano a conferire tali immobili nella gestione dell'albergo diffuso, esistente o di nuova costituzione, oggetto del progetto unitario per la durata di 10 anni dalla data di stipula del relativo contratto con la società di gestione e comunque dalla data di conclusione del progetto unitario se successiva;
 - e) dichiarazione della società di gestione esistente o del legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di società di gestione, di approvazione del progetto unitario e di impegno alla futura assunzione della gestione delle unità abitative oggetto di intervento all'interno del progetto unitario;
 - f) in caso di lavori: relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, cronoprogramma finanziario, foto dello stato di fatto e rendering del progetto finito;
 - g) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e computo estimativo dei beni sottoscritto dal legale rappresentante;
 - h) piano finanziario complessivo di copertura dei costi del progetto unitario, con la specifica dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;
 - i) dichiarazione del/dei legale/i rappresentante/i o del/dei proprietario/i dell'/degli immobile/i relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all'oggetto di intervento;
 - j) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.
 - k) per i soggetti beneficiari, sottoscrittori dell'Accordo, che abbiano natura di impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

6. Il richiedente è tenuto ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: economia@certregione.fvg.it.
7. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo avvio delle iniziative.
8. In caso di comproprietà di immobili da conferire nella gestione dell'albergo diffuso che rientrano nel progetto unitario, l'Accordo e la dichiarazione di cui al comma 5, lettera c) devono essere sottoscritti da tutti i comproprietari.

art. 10 avvio e conclusione dell'iniziativa

1. Per avvio dell'iniziativa si considera la prima data utile a seconda delle seguenti tipologie:
 - a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
 - b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.
2. L'iniziativa deve essere conclusa entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione.

art. 11 informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli uffici regionali predispongono un'apposita nota informativa e la rendono disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

art. 12 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti del progetto e per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9;
 - b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'amministrazione comunale capofila;
 - c) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - d) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC;
 - e) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo,

comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

art. 13 formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub <<A>> al presente regolamento, è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di iniziative che prevedono sia la realizzazione che l'acquisto che l'ammodernamento di impianti, opere e strutture, viene valutata, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'attività economicamente più rilevante.
3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

art. 14 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi, ai sensi degli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'impegno della spesa è definito dall'amministrazione regionale a favore dei beneficiari, sottoscrittori dell'Accordo, che realizzano le iniziative oggetto del progetto unitario in relazione alla quota di partecipazione dichiarata nell'accordo stesso.
3. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine per la presentazione della rendicontazione.
5. Copia del decreto di concessione è trasmesso al Comune Capofila.

art. 15 vincolo di destinazione e altri obblighi del beneficiario

1. Ai sensi degli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni e dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di dieci anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell'infrastruttura da parte del pubblico.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi con procedura aperta tramite bando di gara.
3. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, i beneficiari devono trasmettere a mezzo PEC, entro il 31 marzo di ogni anno, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, l'attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

art. 16 variazione e proroga dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale.
2. Le richieste di modifica al progetto inizialmente proposto, debitamente motivate, sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo che le autorizza con

decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

3. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

4. La proroga è autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi dal termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione.

art. 17 variazioni soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato, per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 15 per il periodo residuo.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, il proprietario subentrante presenta entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

art. 18 rendicontazione della spesa

1. Il Comune Capofila trasmette le rendicontazioni delle spese sostenute da ciascun beneficiario per la realizzazione dell'intero progetto unitario entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, corredata da una relazione illustrativa finale del progetto realizzato, da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite da tutti i beneficiari sottoscrittori dell'accordo, nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione per ciascun intervento realizzato.

2. La rendicontazione della spesa è presentata, con le modalità di cui al comma 1, da ciascun beneficiario per la parte di propria competenza, come segue:

- dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

- dai proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e dalle associazioni del territorio, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;

- dalle imprese, ai sensi dell'articolo 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Per ciascun beneficiario sottoscrittore dell'accordo, è consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa inizialmente preventivate, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

6. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

art. 19 liquidazione del contributo ed erogazione anticipata

1. Il contributo è erogato in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 18.

2. È consentita l'erogazione in via anticipata degli incentivi, su richiesta del Comune capofila, ai sensi della legge 14/2002:

- articolo 57, comma 1, lettera a) per il contributo di competenza dell'amministrazione comunale;
- articolo 60, per i contributi di competenza dei beneficiari diversi dall'amministrazione comunale.

art. 20 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- b) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato nella domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 16;
- c) nel caso previsto dall'articolo 15, comma 2, la fruibilità turistica delle opere non è conseguita entro due anni dalla conclusione dell'iniziativa;
- d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;
- e) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 16;
- f) il singolo beneficiario non rispetta i vincoli di cui all'articolo 15 o non trasmetta la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'articolo 15, comma 3, in merito al rispetto del vincolo di destinazione nei termini previsti e non provveda ad inviarla entro il termine ulteriore fissato dall'Amministrazione regionale;
- g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo.

art. 21 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

art. 22 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 23 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio competente in materia di turismo si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 13 ovvero a quanto previsto dall'articolo 16, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 20, nel caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto alla tipologia dell'opera prevista con il punteggio stesso.

art. 24 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regolamenti di attuazione e alla legge 241/1990.

art. 25 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, le domande sono presentate entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 26 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

TABELLA PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGIO
Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, LR 3/2021 per lo sviluppo di elementi di attrattività turistica, anche in armonia e collegamento con le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it)	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso. Numero di edifici coinvolti nel progetto unitario	Almeno 2 immobili: 10 punti
Coinvolgimento nel progetto unitario di operatori economici e associazioni del territorio che gestiscono servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree comunali di intervento.	2 punto per ogni operatore economico e associazioni del territorio coinvolta fino a un massimo di 20 punti
A seguito della realizzazione del progetto unitario, presenza nell'albergo diffuso di almeno un edificio in classe energetica A	10 punti
Aumento di almeno 10 posti letto	Per gli alberghi diffusi di nuova creazione: -10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa regionale di settore. Per gli alberghi diffusi esistenti: -10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto a quelli esistenti alla data di presentazione della domanda.
Ad esclusione degli impianti realizzati negli edifici in classe A, realizzazione di impianti ad energia sostenibile o che prevedono l'allacciamento ad impianti energia sostenibile.	5 punti per ogni impianto o allacciamento ad impianto, fino a un massimo di 20 punti
Ammodernamento con utilizzo di materiali edili ecocompatibili	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
Ammodernamento coerente con l'immagine coordinata dell'albergo diffuso	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato

VISTO : IL PRESIDENTE